

Letto e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

Licata Carmelo

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

Profita Calogera

**IL SEGRETARIO**

Dr. Giuseppe Lapunzina

*Profita Calogera*

*Dr. Giuseppe Lapunzina*

il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio, attesta:

CHE la presente deliberazione:

è stata affissa a questo albo pretorio il giorno \_\_\_\_\_ e per 15 gg consecutivi

attesta altresì che contro di essa: sono state prodotte opposizioni o reclami;

— E' stata trasmessa con lettera n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al Co.Re.Co. per il controllo preventivo di legittimità:

-- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il *22/10/2014*

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.4 della L.R.n.23/97

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 .R. 44/91)

— decorsi 20 gg dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento(art. 18 L.R. 44/91)

— avendo il Co.Re. Co. comunicato di non aver riscontrato vizio di legittimità (art. 18 L.R. 44/91)

Li *22/10/2014*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Dr. Giuseppe Lapunzina*

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE



**COMUNE DI PETRALIA SOTTANA**

Provincia di Palermo

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

n°: 28

22/10/14

Modifica Regolamento Imposta Municipale Propria ( I.M.U.)

*I.E.*

L'anno: 2014 il giorno: 22 del mese di: ottobre alle ore: 21.15

nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal

Presidente in data: 21/10/14 n : 10602 si è riunito il Consiglio Comunale

in sessione: ordinaria ed in seduta: pubblica di: prima convocazione

dietro determinazione: Presidente del Consiglio

Presiede la seduta il sig.: Licata Carmelo

Dei consiglieri comunali sono presenti n: 13 e assenti sebbene invitati n: 2

come segue:

<u>n°</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>N°</u>	<u>Cognome e Nome</u>
1:	Licata Carmelo	9:	
2:	Profita Calogera	10:	Polizzi Salvatore
3:	Bencivinni Luca	11:	Occorso Antonio
4:	Sorrentino Antonio	12:	Profita Christian
5:	Valenza Rocco Alessandro	13:	Cilibrasi Alessandro
6:	Lodico Sabrina	14:	
7:	Librizzi Marcello	15:	Norato Giuseppe
Sono assenti : Casserà Mario		:: Passarello Piero	

Con l'assistenza del segretario comunale Signor: Giuseppe Lapunzina

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione

ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## II PRESIDENTE

Dà lettura della proposta di deliberazione avente per oggetto: **“Modifica Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) afferente l’art. 2 comma 5 del regolamento in oggetto.**

Non essendoci interventi, **il Presidente pone ai voti la proposta**

## II CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 12 della L. R. n. 30/2000

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata e seduta.

## DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: **“Modifica Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) afferente l’art. 2 comma 5 del regolamento.**

**La consigliera Profita** chiede l’immediata esecutività dell’atto, che viene approvato all’unanimità.

A questo punto il Presidente scioglie la seduta. Sono le ore 22,40.

**Art.2 comma 5**

**Immobili in uso gratuito**

La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli o figli-genitori) e adibite ad abitazione principale (dove per abitazione principale si intende la residenza anagrafica e l'effettiva dimora).

Il limite è di una unità immobiliare ad uso abitazione e le relative pertinenze (cantine, soffitte, box, anche queste al massimo di una unità immobiliare per tipo di pertinenza).

Sono escluse dalle agevolazioni:

1. le abitazioni di lusso (categorie catastali A/1-A/8-A/9)
2. i comodati d'uso di abitazioni tra fratelli-sorelle e zio/nonni-nipoti.

Per poter usufruire dell'esenzione IMU è sufficiente presentare agli uffici comunali copia del contratto di comodato registrato o, in alternativa, in caso di comodato verbale, una semplice istanza di autocertificazione che attesti che l'uso dell'immobile viene concesso in uso gratuito ad un parente entro il primo grado come abitazione principale, assieme ad un certificato anagrafico di residenza e alle copie delle ultime fatture per utenze domestiche dell'utilizzatore dell'immobile. Se l'uso gratuito varia o cessa, occorre presentare una nuova Dichiarazione IMU.

## IL RESPONSABILE DELL'IMU

### Richiamati:

- l'articolo 117, comma 6 ultimo paragrafo, della Costituzione repubblicana, come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 numero 3: "(...) i comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite";
- l'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 secondo il quale "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti (...)";
- l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi: "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";
- l'articolo 42, comma 2, lettera a) del medesimo TUEL, secondo il quale, fatta eccezione per il Regolamento di Organizzazione di uffici e servizi, i regolamenti sono approvati dall'organo consiliare;

### richiamati altresì:

- il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14;
- l'articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma l'imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124);
- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n.16;

### premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 19/04/2012 è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria ;
- a seguito delle nuove disposizioni normative in materia di tributi comunali, è opportuno modificare l'attuale regolamento IMU inserendo il comma 5 all'art.2 relativo agli "Immobili in uso gratuito"
- le modifiche e/o le integrazioni apportate sono riportate nell'allegato B;

**dato atto** che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL);


**acquisito** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del Decreto legge numero 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (verbale numero 4/2014, prot. 2997 del 18/03/2014);

tutto ciò premesso,

### PROPONE

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare le modifiche al Regolamento dell'Imposta Municipale propria nella versione definitiva che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

Il Responsabile dell'IMU  
Rosanna Russo




# COMUNE DI PETRALIA SOPRANA

(Prov. PALERMO)

## PARERE DEL REVISORE UNICO

Parere n.15/2014



**OGGETTO: "Modifica Regolamento IMU".**

### IL REVISORE UNICO

La sottoscritta Pierangela La Placa, nata a Petralia Soprana il 30/09/1980, nominata Revisore dei Conti con delibera n. 29 del 29 Ottobre 2013.

### Visto

- l'articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma l'imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124);
- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n.16;:
- la deliberazione Consiliare n. 18 del 19/04/2012 di approvazione del Regolamento dell'Imposta Municipale Propria(IMU) del Comune di Petralia Sottana ;
- lo schema di deliberazione consiliare di approvazione di modifiche al vigente Regolamento IMU del Comune di Petralia Sottana;
- in seguito delle nuove disposizioni normative in materia di tributi comunali, è opportuno modificare l'attuale regolamento IMU inserendo il comma 5 all'art.2 relativo agli **"Immobili in uso gratuito"**
- le modifiche e/o le integrazioni apportate sono riportate nell'allegato B;
- l'art 239, comma 1, lettera b) n.7) del TUEL, ai sensi del quale l'organo di revisione esprime il proprio parere sulle proposte di Regolamento di applicazione dei tributi locali;
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;
- il parere favorevole di regolarità tecnica;
- il parere di regolarità contabile.


ESPRIME

**PARERE FAVOREVOLE**

Petralia Sottana, 22/10/2014

IL REVISORE UNICO  
Dott.ssa Pierangela La Placa





**COMUNE DI PETRALIA SOTTANA**  
**(Prov.di Palermo)**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: Modifica regolamento Imposta Municipale Propria (IMU)**

**PARERI**

Ai sensi dell'art.153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n.267; recepito della L.R. n.30 del 23/12/2000, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:

**PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità tecnica


Li, 21/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Rosanna Russo)

**PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità contabile

Li, 21/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Rosanna Russo)



**COMUNE DI PETRALIA SOTTANA**  
Provincia di Palermo

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE UNICA**

Approvato con delibera del Consiglio  
Comunale n. 18 del 19-4-2012

Modificato con delibera del Consiglio  
Comunale n. 28 del 22-10-2014

## SOMMARIO

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Detrazioni dell'imposta
- Art. 3 Modalità di versamento e di riscossione
- Art. 4 Disciplina delle pertinenze
- Art. 5 Attività di accertamento
- Art. 6 Riscossione coattiva
- Art. 7 Rimborsi
- Art. 8 Sanzioni ed interessi
- Art. 9 Funzionario responsabile
- Art. 10 Disposizioni in materia di autotutela
- Art. 11 Disposizioni finali e transitorie
- Art. 12 Entrata in vigore



## **Art.1**

### **Disposizioni generali**

1, Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale unica secondo i principi contenuti negli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 N. 446.

2, Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

3, In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per Panno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.

## **Art. 2**

### **Detrazioni dell'imposta**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, oltre alle ulteriori detrazioni previste dalla normativa vigente, si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, una detrazione per abitazione principale pari all'importo minimo previsto dalla legge. In tutti i casi l'importo delle detrazioni è rapportato al numero dei mesi, calcolato secondo le norme previste dal D.lgs. n. 504/1992, per i quali sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2, La detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.

4. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

5. Immobili in uso gratuito: la disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli o figli-genitori) e adibite ad abitazione principale (dove per abitazione principale si intende la residenza anagrafica e l'effettiva dimora).

Il limite è di una unità immobiliare ad uso abitazione e le relative pertinenze (cantine, soffitte, box, anche queste al massimo di una unità immobiliare per tipo di pertinenza).

Sono escluse dalle agevolazioni:

1. le abitazioni di lusso (categorie catastali A/1-A/8-A/9)

2. i comodati d'uso di abitazioni tra fratelli-sorelle e zio/nonni-nipoti.

Per poter usufruire dell'esenzione IMU è sufficiente presentare agli uffici comunali copia del contratto di comodato registrato o, in alternativa, in caso di comodato verbale, una semplice istanza di autocertificazione che attesti che l'uso dell'immobile viene concesso in uso gratuito ad un parente entro il primo grado come abitazione principale, assieme ad un certificato anagrafico di residenza e alle copie delle ultime fatture per utenze domestiche dell'utilizzatore dell'immobile. Se l'uso gratuito varia o cessa, occorre presentare una nuova Dichiarazione IMU.

### **Art. 3**

#### **Modalità di versamento e di riscossione**

1 . Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge.

2. Nel caso di versamenti eseguiti da un contitolare per conto degli altri si considerano regolarmente eseguiti i pagamenti effettuati, anziché separatamente da ciascun contitolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.

### **Art. 4**

#### **Disciplina delle pertinenze**

1 . Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerati pertinenze, ancorché distintamente iscritti in catasto nelle categorie C/2, C/6, C/7, gli immobili definiti dall'art. 817 del codice civile, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.

2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 2 comma 1 esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

### **Art.5**

#### **Attività di accertamento**

1 . Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale e della sanzione di cui al successivo art. 8.

2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento,, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione,

3. Non si fa luogo ad avviso di accertamento qualora la somma relativa sia inferiore ad € 15.00.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

5. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

## **Art. 6** **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalità indicate nel presente regolamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono rimosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per la generalità delle entrate comunali.

## **Art. 7** **Rimborsi**

1, Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il Comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente.

2. Non si fa luogo a rimborso qualora la somma relativa sia inferiore ad € 15,00.

## **Art. 8** **Sanzioni ed interessi**

1. Le sanzioni sono applicate dal Funzionario Responsabile nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge. In particolare egli si atterrà al disposto degli articoli da 4 a 7 del D.lgs. n.472/97 e deU'arU4 del D.lgs. n.473/97.

2. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

4. In caso di omissione della comunicazione di cui all'art. 4 comma 2 viene applicata una sanzione amministrativa da 103,00 a 516,00 Euro riferita ad ogni unità immobiliare.

5. Sull'ammontare dell'imposta non versata è applicata una sanzione pari al trenta per cento.

6. Alla sanzione amministrativa di cui al comma 5 non è applicabile la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.lgs. 472/97 né quella prevista dall'art. 14, comma 4, del D.lgs. n.504/92. In osservanza dell'art. 6 comma 2 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), l'istituto del ravvedimento operoso potrà essere applicato anche in presenza di una comunicazione informatica al contribuente sull'esistenza di una violazione, mentre l'obbligo di informativa, previsto dal medesimo articolo, non opera nei confronti di violazioni non

ravvedibili.

7. L'esimente per le violazioni meramente formali prevista dall'art. 10 comma 3 della L. 212/2000 si intende applicabile solo per le violazioni che non siano di ostacolo all'attività di controllo dell'Ente.

### **Art. 9 Funzionario Responsabile**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.

### **Art. 10 Disposizioni in materia di autotutela**

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per finire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

2. Il Funzionario può procedere d'ufficio o su domanda dell'interessato e relaziona annualmente alla Giunta gli atti annullati, indicando per ciascuno di essi il valore economico e i motivi che hanno indotto all'annullamento.

### **Art.11 Disposizioni finali e transitorie**

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

### **Art. 12 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. Di esso, come delle sue modifiche, deve essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

2. La modifica al presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.